

CCLXXXII SEDUTA

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1964

Presidenza del Presidente CERIONI

I N D I C E

Assenze per più di cinque giorni	6329
Commemorazione dell'onorevole Daniele Ghilardi:	
PRESIDENTE	6329
CORRIAS, Presidente della Giunta	6331
Disegno di legge: «Abrogazione della legge regio- nale 11 maggio 1951, n. 11 e approvazione di una convenzione per la gestione del servizio di tes- soreria della Regione Autonoma della Sar- degna». (131) (Discussione e approvazione):	
ZUCCA	6332
LAY	6332
PUDDU	6333
SOGGIU PIERO	6333
STARA, relatore	6333
COSTA, Assessore alle finanze	6334
(Votazione segreta)	6344
(Risultato della votazione)	6344

La seduta è aperta alle ore 18 e 05.

PETTINAU, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute del Consiglio per più di cinque giorni consecutivi: Peralda 7^a assenza.

Commemorazione dell'onorevole Daniele Ghilardi.

PRESIDENTE (*Si leva in piedi, subito imitato da tutta l'assemblea*). Onorevoli col-

leghi, comunico formalmente al Consiglio la scomparsa, avvenuta nelle prime ore del 22 ottobre, del nostro collega, consigliere regionale, onorevole Daniele Ghilardi. Non mi è cosa facile parlarvi, dati i rapporti di stretta amicizia che avevo col caro collega estinto, e le circostanze particolarmente tristi e dolorose in cui egli ha terminato il suo pellegrinaggio su questa terra. Cercherò di farlo.

L'onorevole Ghilardi, nato a Paltara, vicino a Pesaro, il 7 giugno 1905, diplomato all'Istituto tecnico superiore, sindacalista, Direttore della Federazione provinciale di Cagliari dei coltivatori diretti, componente il Consiglio centrale della Confederazione, era stato eletto consigliere regionale per la prima volta nella IV legislatura, nel collegio di Cagliari, con un'alta percentuale di preferenze, nella lista della Democrazia Cristiana. Sottolineo questa alta percentuale di preferenze, proprio in quanto l'onorevole Ghilardi non era sardo e non risiedeva in Sardegna da molto tempo. Era componente della prima Commissione consiliare permanente (autonomia e ordinamento regionale), della quarta Commissione (agricoltura e foreste) e della Commissione speciale per lo studio dei criteri di revisione delle circoscrizioni comunali. E' stato anche segretario della quinta Commissione permanente per l'industria. Portano la sua firma parecchie mozioni, numerose interrogazioni e interpellanze, prevalentemente su questioni riguardanti l'agricoltura e i suoi problemi.

Presentò una proposta di legge per la difesa delle coltivazioni cerealicole dai danni causati dai passerai; un piano triennale di lotta contro la ferula; propose provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse; provvidenze per lo sviluppo dell'agrumicoltura; provvidenze dirette a favorire l'ammasso del grano duro bianconato; l'erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni. Inoltre ricordiamo di lui numerosi interventi tenuti in aula.

Era Commendatore al merito della Repubblica e svolgeva anche intensa attività pubblicistica.

Questo è quanto ci viene subito in mente degli ultimi anni della sua vita trascorsi nella nostra Isola.

Da giovanissimo si era dedicato al sindacalismo, volgendo il suo interesse al settore dei lavoratori dell'agricoltura; e fu uno dei primi a studiare e a caldeggiare la introduzione della assistenza sociale tra le masse lavoratrici. La sua attività sindacale si svolse in particolare a Torino e a Macerata, dove ebbe anche posti di notevole responsabilità e di carattere direttivo.

Terminata la seconda guerra mondiale, fu chiamato dalla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti ad organizzare i lavoratori del settore dell'agricoltura ed ebbe l'incarico di direttore presso la Federazione di Taranto. Da Taranto, a sua richiesta, venne a dirigere quella di Cagliari, nel novembre 1957; ed a Cagliari assunse anche la Direzione del giornale di categoria «Il Coltivatore di Sardegna».

Fu primo Presidente dei Consorzi Riuniti di Bonifica della Sardegna Meridionale; consigliere dell'E.T.F.A.S. e del Consorzio Provinciale di Frutticoltura; membro del Comitato regionale per la caccia; membro del Collegio sindacale del Consorzio Agrario e Vice Presidente della Cassa Mutua Provinciale dei Coltivatori Diretti.

Quanto ho detto finora dimostra che il nostro collega scomparso era un uomo di grande attività, e che questa attività egli ave-

va dedicato alla gente delle campagne, ai coltivatori diretti in modo speciale, con grande passione, anche qui in Sardegna, che non era la sua terra natale. Dimostrò così la purezza di una passione, non legata ad interessi localistici, ma piuttosto a determinate idealità da lui abbracciate e fino alla fine perseguite, con una attività incessante nella quale dava tutto se stesso.

Che, pur risiedendo soltanto da sette anni nella nostra Isola, gli fossero riconosciute qualità eccezionali di lavoratore, di competente e di amico, è dimostrato dalle larghissime attestazioni di affetto avutesi intorno a lui durante la dolorosa, terribile malattia e in occasione della sua scomparsa; attestazioni che non si sono limitate a poche persone ed a quelle dei suoi collaboratori o a quelle dei dipendenti della Associazione dei Coltivatori Diretti, ma si sono allargate a persone di altri partiti, di altre tendenze e concezioni di vita. Noi lo abbiamo visto qui assiduo, e assiduo lo si è visto nelle organizzazioni che egli dirigeva. Tale sua assiduità ebbe qualche volta manifestazioni addirittura commoventi, come quando, qualche mese fa, appena rientrato a Torino, dove aveva subito una cura molto dolorosa e molto debilitante, il suo pensiero si era volto subito a chiamare intorno a sé i collaboratori principali e poi a rientrare nel suo ufficio, a mettersi al lavoro, a riprendere contatto anche coi suoi amici del Consiglio regionale, con la Commissione alla quale apparteneva. Quando le condizioni di salute, peggiorando, non gli consentirono più di recarsi nell'ufficio, chiamava intorno a sé — convocandoli a casa, o addirittura intorno al suo letto di ospedale — i suoi collaboratori per dare fino all'ultimo la sua opera, per dedicare tutto se stesso fino all'ultimo a quello che egli riteneva suo dovere, sua missione, che aveva liberamente e consapevolmente abbracciato.

Era un uomo semplice, aperto, leale, che aveva una qualità abbastanza rara: quella di sapersi far intendere in maniera uguale, così dalle persone di alta cultura o di alto livello nelle responsabilità, come dai più umili e dai più semplici; nella stessa maniera, perchè

IV. LEGISLATURA

CCLXXXII SEDUTA

28 OTTOBRE 1964

era un uomo rigido nelle sue posizioni ideologiche, ma non settario, sapeva tenere fede all'ideale ed apprezzare l'interlocutore per le sue qualità umane.

Era competente in molte materie e conosceva molti problemi più di quanto non lasciasse apparire, perchè la sua competenza si manifestava sempre senza iattanza, senza prepotenza; era un uomo aperto alla discussione, aperto alla ricerca dell'accordo, favorevole sempre a trovare più quello che può unire per costruire qualcosa, che a trovare i motivi ideologici o settari o personalistici che generano divisioni e fratture. Per questo è tanto più dolorosa la sua scomparsa, per questo tanto più dolce, piacevole, simpatico rimane il suo ricordo nel nostro animo, sia di quanti potemmo avere la fortuna di essergli molto vicini, attraverso l'amicizia personale, sia anche di quanti poterono solo avvicinarlo nei vari ambienti politico-tecnici o di organizzazione. Una figura ricca di umanità, sinceramente amabile: il dolore, perciò, ha investito ugualmente i settori di questo Consiglio, senza alcuna distinzione. Io credo veramente di potere, a nome di tutti, rinnovare, in questa ora triste, l'espressione del nostro cordoglio, al Gruppo della Democrazia Cristiana, alla Associazione dei Coltivatori Diretti ed ai familiari.

La vedova dell'onorevole Ghilardi ci ha telegrafato in questi termini: «Commosa particolari attenzioni usate onoranze mio defunto marito pregola accettare sensi mia profonda gratitudine rendendosi interprete uguali sentimenti presso Consiglio Regionale ed Autorità tutte».

Con questi sentimenti noi lo ricordiamo e rinnoviamo ancora anche a tutti i suoi familiari l'espressione del nostro cordoglio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, desidero associarmi, a nome della Giunta, alle espressioni così elevate che ella ha pronunciato poc'anzi a ricordo dello scomparso onorevole Ghilardi e per il lutto che ha colpito questa assemblea.

Un senso di stupore e di sbigottimento ci ha invaso nei giorni scorsi, quando abbiamo appreso che il male inesorabile, che aveva da alcuni mesi colpito il collega, aveva compiuto il suo corso e che la vita terrena di Daniele Ghilardi si era spenta. Anche se sapevamo che era sofferente, anche se lo avevamo visto lottare contro questo male, avevamo sempre la speranza che egli potesse riprendersi e potesse ritornare tra noi a portare la sua collaborazione in questa assemblea. Di lui non possiamo non ricordare la grande generosità d'animo (che lo rendeva simpatico e caro, non solo ai colleghi ed amici del suo Gruppo, ma a tutti i componenti di questa assemblea), l'impegno serio e consapevole con cui assolveva al suo mandato e infine lo apporto prezioso di esperienza e di capacità che metteva nell'esame e nella discussione dei problemi agricoli nei quali era particolarmente versato, posto che nel mondo rurale credeva e che il mondo rurale serviva con fedeltà e con sincerità.

In questo momento desidero riconfermare ai familiari lontani il senso della fraterna solidarietà della Giunta per il lutto che li ha colpiti e deporre sulla tomba di Daniele Ghilardi il fiore del nostro omaggio e del nostro ricordo.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per mezz'ora in segno di lutto.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 25, viene ripresa alle ore 19 e 05).

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Abrogazione della legge regionale 11 maggio 1951, n. 11, e approvazione di una convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna». (131)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Abrogazione della legge regionale 11 maggio 1951, numero 11, e approvazione di una convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna», relatore Stara.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

IV LEGISLATURA

CCLXXXII SEDUTA

28 OTTOBRE 1964

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che difficilmente possa trovarsi un altro disegno di legge corredato da relazioni così sintetiche sia da parte della Giunta regionale, sia da parte delle Commissioni. E' stato usato proprio uno stile telegrafico per cui l'unica informazione che apprendiamo dalle relazioni è che con questo disegno di legge si intende estendere la vecchia convenzione che la Regione ha stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro per il servizio di Tesoreria, al Banco di Sardegna, il quale già oggi lo esercita su mandato e su accordo con il Tesoriere della Regione, cioè con la Banca Nazionale del Lavoro. Su questo punto l'unica osservazione da fare è questa: che, se non andiamo errati, la convenzione scadrà fra due anni e che è augurabile che, fra due anni, la Giunta regionale allora in carica, che potrebbe essere anche la stessa, anziché rinnovare tacitamente la convenzione riproponga al Consiglio tutta la questione. In questa prospettiva appare un po' strano — benché se ne capiscano i motivi —, che pur scadendo fra due anni la convenzione, all'improvviso, dopo tanti anni, la si voglia estendere al Banco di Sardegna. L'onorevole Assessore ci garantisce che questo è fatto d'amore e d'accordo con l'attuale Tesoriere. E non potrebbe essere diversamente, perché, dato il carattere vincolante della convenzione in vigore, solo col consenso dell'attuale Tesoriere la Regione può estendere la convenzione anche ad un'altra banca.

Avremmo gradito maggiori chiarimenti dalla Giunta e anche dalle Commissioni sulle caratteristiche della nuova convenzione della quale si dice che è stata migliorata rispetto a quella tuttora in vigore, in talune clausole, sulla base dei suggerimenti dettati dalla pluriennale esperienza acquisita dallo Assessorato competente. Non abbiamo motivo di dubitare della veridicità di questa affermazione, ma avremmo gradito che venisse allegata la vecchia convenzione in modo da poter fare eventualmente un paragone, perché io, per esempio, non sono in possesso di quella convenzione, che abbiamo approvato chissà quanti anni fa. Sarebbe stato oppor-

tuno dirci quali sono le clausole che in base all'esperienza vengono migliorate con questa convenzione. Ripeto, non abbiamo motivi di dubitare che il miglioramento vi sia, ma avremmo gradito che le nuove clausole ci fossero state illustrate con i motivi che portavano a migliorare la vecchia convenzione, anche perché (ripeto l'osservazione che facevo all'inizio) fra due anni la convenzione viene a scadere.

Mi auguro che l'Assessore nel suo intervento in aula possa darci maggiori chiarimenti sui motivi che hanno indotto la Giunta a modificare queste clausole, speriamo in meglio, a due anni dalla scadenza della convenzione. Fatte queste osservazioni non abbiamo nulla in contrario a che la convenzione venga estesa al Banco di Sardegna in considerazione del fatto che quest'ultimo si chiama «di Sardegna», perché se esaminassimo il modo in cui agisce dovrei arrivare a conclusioni negative. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare lo onorevole Lay. Ne ha facoltà.

LAY (P.C.I.). Noi abbiamo già espresso, in Commissione finanze, il parere favorevole del Gruppo comunista su questo disegno di legge che si propone di abrogare la legge 11 maggio 1951 e di approvare una nuova convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna. Lo scopo che si propone il disegno di legge è quello di estendere la responsabilità della gestione del servizio di Tesoreria anche al Banco di Sardegna, il quale già svolge questo servizio d'intesa col Tesoriere che è la Banca Nazionale del Lavoro. L'argomento che si è portato a sostegno del disegno di legge è che il Banco di Sardegna assicura un servizio più adeguato in quanto dispone di una rete di sportelli diffusa in tutta la Sardegna. Proprio in considerazione di questo fatto noi siamo stati d'accordo in Commissione e confermiamo in aula il nostro consenso. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare lo onorevole Puddu. Ne ha facoltà.

IV LEGISLATURA

CCLXXXII SEDUTA

28 OTTOBRE 1964

PUDDU (P.S.I.). Già in sede di Commissione il collega Peralda ha avuto modo di esprimere il parere favorevole dei socialisti. Noi concordiamo sulla necessità di estendere la convenzione al Banco di Sardegna per le considerazioni svolte nella relazione, sia pure succinta, e per quelle che sono state svolte dai consiglieri che sono intervenuti nella discussione. Dobbiamo aggiungere però che il confronto tra le due convenzioni, quella che sta per scadere e quella proposta, rivela che i miglioramenti sono solo formali. Da parte dell'Assessore gradiremmo avere elementi maggiori e sapere se sia possibile introdurre miglioramenti che non siano solo di carattere formale.

Noi pensiamo che si possano introdurre dei miglioramenti non formali soprattutto per quanto riguarda il problema della riscossione e per quanto riguarda gli interessi che i fondi della nostra Amministrazione regionale possono produrre presso il Banco di Sardegna. Gradiremmo conoscere il parere della Giunta sull'opportunità di emendamenti che modifichino questi aspetti sostanziali della convenzione che ci è stata proposta, perchè non ci sembra per nulla difforme dall'altra, se si escludono i ritocchi di carattere tecnico intesi a perfezionare la procedura dei rendiconti, la procedura del controllo tra le risultanze dell'Amministrazione e le risultanze del Banco Tesoriere. Noi gradiremmo, anche, che venisse chiarito l'articolo 2 del disegno di legge circa la proroga di cinque anni in cinque anni perchè ci sembra che la formulazione attuale non sia sufficientemente chiara e precisa.

Per il resto noi concordiamo sulla necessità che il Banco di Sardegna sia, assieme alla Banca Nazionale del Lavoro, il tesoriere della Regione autonoma. Siamo d'accordo sia in considerazione della estensione della rete degli sportelli del Banco di Sardegna a tutta l'Isola, sia per gli altri motivi già detti. *(Consensi a sinistra)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare lo onorevole Piero Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Noi siamo favorevoli al disegno di legge in discussione, perchè, se non altro, fa cessare finalmente una situazione ambigua costituita — come sappiamo — dal fatto che finora c'erano solo accordi interni fra le due banche. Con questa nuova convenzione noi creiamo una responsabilità diretta da parte di ciascuna delle due banche verso la Regione. Per il resto mi pare che il disegno di legge non contenga modifiche importanti: vedo che è rispettata la condizione essenziale che occorreva rispettare, che cioè — per ragioni di contabilità — vi fosse comunque un conto unico. Vedo che, nel progetto di convenzione, questa condizione è perfettamente rispettata perchè il conto unico è tenuto dalla Banca Nazionale del Lavoro.

Un'ultima osservazione, molto breve, vorrei fare sulla terminologia usata e proposta dall'articolo 1 della Convenzione dove è detto: «La Regione Autonoma della Sardegna, che per brevità nel seguito del testo sarà chiamata Ente». Non so perchè nel seguito del testo non si potesse continuare a chiamare più brevemente «Regione» la Regione Autonoma della Sardegna, posto che più brevemente le Banche nel seguito del testo sono chiamate: una «Banca» e l'altra «Banco» mutuando i termini dalla intera denominazione dei due Istituti di Credito. Noi abbiamo sentito il bisogno di cambiare il nostro nome nel seguito del testo. Perché? Ci vergogniamo di chiamarci «Regione»? Vogliamo essere chiamati «Ente» forse? *(Consensi al centro)*.

PRESIDENTE. Penso che questa correzione potrà essere apportata in sede di coordinamento.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Stara.

STARA (D.C.), *relatore*. Come è emerso dalle discussioni svoltesi in aula e in sede di Commissione, si è avuta a questo progetto di legge l'adesione di tutti i Gruppi. La convenzione di cui si propone il rinnovo, come è stato esattamente affermato, è sostanzialmen-

IV LEGISLATURA

CCLXXXII SEDUTA

28 OTTOBRE 1964

te identica alla precedente; e penso che non potesse essere diversa. Infatti se si considera che quando si fanno convenzioni di questa importanza, di questa portata con Istituti finanziari, in un campo economico in cui si cammina veramente, come si suol dire, con i piedi di piombo e con molta cautela, appare chiaro che già la convenzione originaria non poteva che essere fatta bene e, cioè, prevedere tutto quello che nella sua applicazione concreta e successiva potesse verificarsi, specialmente da un punto di vista sostanziale. Era ed è impensabile che Istituti come la Banca Nazionale del Lavoro, il Banco di Sardegna e la Regione non prendessero tutte le precauzioni necessarie da un punto di vista tecnico, da un punto di vista economico, da un punto di vista finanziario nel concretare un documento che regolasse i rapporti reciproci. Nel passato, per motivi di carattere pratico, e in particolare perché il Banco di Sardegna si era da poco tempo trasformato da Istituto di credito agrario appunto in Banco di Sardegna, si diceva che questo Istituto aveva ancora bisogno di tempo per farsi le ossa nella nuova veste che lo autorizzava anche a esercitare il credito ordinario oltre che il credito agrario. Allora, per necessità di cose si era dovuta stipulare questa convenzione con la Banca Nazionale del Lavoro, la quale però, a sua volta, aveva degli accordi con il Banco di Sardegna. In altri termini: la convenzione originaria era tra la Regione e la Banca Nazionale del Lavoro, la quale, per intervento nostro e in considerazione del carattere regionale del Banco di Sardegna, ha chiesto la partecipazione del Banco di Sardegna ai servizi previsti da questa convenzione; partecipazione che, d'altra parte, riusciva particolarmente utile all'Amministrazione regionale data la diffusione dei servizi periferici di cui il Banco di Sardegna disponeva, mentre non ne disponeva la Banca Nazionale del Lavoro.

Successivamente, man mano che avveniva il consolidamento della sua formazione di Istituto sia di Credito agrario sia di Credito ordinario, il Banco di Sardegna faceva presente all'Amministrazione regionale il suo

desiderio di aumentare la misura della sua collaborazione con la Regione e di partecipare a questa convenzione perlomeno a parità di condizioni con la Banca Nazionale del Lavoro.

Ci sono state, negli anni trascorsi, delle successive modifiche specialmente per quanto riguardava il deposito di Tesoreria, delle due Tesorerie. Arrivati alla scadenza della convenzione, si è voluto, in forma ufficiale, procedere alle modifiche che l'esperienza aveva suggerito negli anni passati.

Naturalmente, come dicevo all'inizio, nella sostanza la convenzione è analoga a quella precedente. Tuttavia, molto opportunamente, i compilatori di questa convenzione hanno tenuto conto dei piccoli inconvenienti di carattere pratico che si possono essere verificati dal 1949-50 ad oggi, per apportare tutte quelle modifiche che consentissero, nell'interesse della Regione, il funzionamento più spedito possibile dei rapporti previsti dalla convenzione e in particolare di quelli che sono i rapporti dei Sardi con la Regione e con questi istituti di credito.

Per questi motivi la Commissione finanze ha, all'unanimità, espresso parere favorevole al disegno di legge. Non credo di avere altro da aggiungere, perchè mi pare di avere già illustrato i criteri informativi di questa nuova convenzione, gli scopi che essa si propone e i vantaggi che da essa deriveranno — anche in conseguenza delle modifiche apportate — alla Regione Sarda. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo Assessore alle finanze per esprimere il parere della Giunta.

COSTA (D.C.), Assessore alle finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, la Banca Nazionale del Lavoro esplica, a termini della convenzione approvata con legge regionale 11 maggio 1951, numero 11, il servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna. In tale servizio è validamente coadiuvata dal Banco di Sardegna che, con la sua numerosa rete di filiali e di agenzie, è presente in quasi tutti i Co-

muni dell'Isola. Non è perfettamente esatto quello che è stato affermato da taluni che l'accordo era solo tra la Banca Nazionale del Lavoro e la Regione, perché nell'accordo tra Regione e Banca del Lavoro era incluso anche il Banco di Sardegna, sia pure con funzione diversa da quella della Banca del Lavoro. Noi oggi vogliamo dare la titolarità, cioè associare il Banco di Sardegna nella convenzione in cui prima non figurava. L'accordo originario era a tre; ed il Banco di Sardegna collaborava con la Banca del Lavoro per svolgere il servizio.

Quanto alla osservazione dell'onorevole Piero Soggiu, io vorrei pregarlo di credere che effettivamente abbiamo chiamato la Regione «Ente» per brevità, non già perché ci vergognassimo di farci chiamare «la Regione». Noi siamo fieri di appartenere all'Amministrazione della Regione Sarda, ma siccome si chiama l'«Ente Regione», per brevità abbiamo scritto l'«Ente». Comunque...

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). No, noi siamo la Regione.

COSTA (D.C.), *Assessore alle finanze*. D'accordo, nessuna difficoltà da parte nostra: se l'onorevole Soggiu vuol presentare un emendamento, lo accettiamo senz'altro. Accetto la modifica che forse può essere introdotta anche in sede di coordinamento, anche senza emendamento approvato in aula.

E' doveroso rendere merito alla Banca Nazionale del Lavoro della serietà e precisione con cui ha sempre svolto l'incarico. Devesi tuttavia evidenziare che lo sviluppo assunto dal Banco di Sardegna rende necessario associarlo in maniera più attiva in un servizio di così capitale importanza quale è quello della tesoreria regionale. E' stata appunto tale necessità che ha indotto la Giunta regionale a sottoporre all'esame dell'onorevole Consiglio il disegno di legge di cui si discute.

La soluzione proposta dalla Giunta non può non ritenersi la più congeniale all'esigenza dianzi esposta. Infatti, i due Istituti che si propone di convenzionare — Banca del Lavoro e Banco di Sardegna — vengono mes-

si, come è doveroso, in una posizione di completa parità. In sostanza non è che la nuova convenzione contenga modifiche essenziali alle varie clausole contenute nella convenzione originaria, fatta eccezione per l'associazione dei due Istituti nel servizio. D'altra parte, poiché di fatto una tale associazione esiste già, la convenzione non fa che convalidare appunto uno stato di fatto. Le due banche continueranno nella attuale collaborazione con l'Istituto autonomistico dandogli l'apporto consentito dalle rispettive possibilità.

Il Banco di Sardegna continuerà ad offrire la propria preziosa organizzazione capillare a tutto vantaggio dei cittadini sardi, mentre la Banca Nazionale del Lavoro oltre alle altre benemerienze, potrà continuare ad assicurare alla Regione un servizio di tesoreria perfetto ed una fattiva collaborazione ed interessamento nel reperimento di vari mutui approvati con diverse leggi.

Non si è ritenuto di dover estendere ad altri un tale servizio, dato che ciò non sarebbe necessario; né si è ritenuto di dover ricorrere ad altre forme nell'affidamento di un servizio che si svolge con soddisfazione di tutti. La Banca del Lavoro e il Banco di Sardegna hanno raggiunto un'intesa che è a tutto vantaggio dell'Amministrazione; e non sussistono validi metodi per modificarla. La nuova convenzione inoltre è stata migliorata, rispetto a quella tuttora in vigore, in alcune clausole, sulla base dei suggerimenti dettati dalla ultradecennale esperienza e dalle accresciute esigenze della Amministrazione regionale. Effettivamente sono modifiche di poco conto — come hanno fatto rilevare il collega Puddu ed altri oratori —, ma io le preciso: all'articolo 2 si è chiarito che gli incassi devono avvenire in base ad ordini di riscossione vistati dall'Ente. Prima questa clausola non c'era. Con l'articolo 3 — quarto comma — si precisano le modalità di pagamento all'estero non espressamente disciplinate con la precedente convenzione. Con l'articolo 8 — ultimo comma — si sancisce l'obbligo al tesoriere di trasmettere giornalmente la situazione sommaria di cassa. Per quanto riguarda le condizioni del servizio di Tesore-

IV LEGISLATURA

CCLXXXII SEDUTA

28 OTTOBRE 1964

ria si è ottenuto che, mentre rimane confermata la precedente misura del tasso creditore, che è vantaggioso, per quanto riguarda il tasso debitore questo sarà il minimo previsto dagli accordi interbancari. All'articolo 11 si è stabilito che i 30 giorni di tempo per segnalare eventuali osservazioni o discordanze, decorreranno dalla data di ricezione degli estratti conto e non dalla data di invio.

Con l'articolo 14 si è voluto evidenziare il diritto dell'Amministrazione regionale di aprire determinate contabilità speciali, autorizzate con leggi, presso altri Istituti Bancari. Ciò, prima di tutto, in ossequio a quanto stabilito con la legge regionale 11 luglio 1962, numero 7 («Norme per l'attuazione del Piano di rinascita»), ed in secondo luogo per lasciare libera l'Amministrazione di proporre eventuali istituzioni di contabilità speciali presso altre Banche per fronteggiare situazioni particolari.

Si richiama inoltre la particolare attenzione del Consiglio sul contenuto dell'articolo 17 della convenzione, predisposto al fine di evitare ogni eventuale dannosa ripercussione alla funzionalità del servizio nel caso in cui una delle due banche voglia recedere dal servizio stesso. Il disposto di detto articolo, pur evitando ogni sospensione del servizio, lascia però l'Amministrazione arbitra di decidere sul futuro assetto da dare al servizio.

Ciò premesso e considerata la opportunità ed utilità del disegno di legge in discussione, si nutre fiducia che l'onorevole Consiglio voglia esprimere il suo unanime voto per tradurre in legge il provvedimento stesso. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 1

La legge regionale 11 maggio 1951, numero 11, è abrogata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 2

E' approvata la convenzione allegata alla presente legge con la quale la Regione Autonoma della Sardegna affida, sino al 12 febbraio 1966, salvo proroga di cinque anni in cinque anni, alla Banca Nazionale del Lavoro ed al Banco di Sardegna il proprio servizio di tesoreria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura del preambolo della convenzione.

GHIRRA, Segretario ff.:

CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA.

tra

La Regione autonoma della Sardegna (che, per brevità, nel seguito del testo sarà chiamata «Ente») rappresentata dall'on. Dott.

Efisio Corrias nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale.

e

la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Cagliari (che, per brevità, nel seguito del testo, sarà chiamata «Banca») rappresentata dai Signori Francesco Menga e Antonio Muscas nelle rispettive qualità di Direttore il primo e di condirettore il secondo della Banca stessa

e

il Banco di Sardegna — Istituto di Credito di Diritto Pubblico — (che, per brevità, nel seguito del testo, sarà chiamato «Banco») rappresentato dal Dott. Vittorio Bozzo, nella qualità di Presidente del Banco stesso, si conviene e si stipula quanto segue:

PRESIDENTE. Al preambolo della convenzione è stato presentato un emendamento sostitutivo a firma dei colleghi Soggiu Piero - Contu Anselmo - Casu. Se ne dia lettura.

GHIRRA, Segretario ff.:

«a) Nel preambolo della convenzione allegata al testo del disegno di legge sostituire la parola "Ente" con la parola "Regione"; b) In tutti gli articoli della convenzione ove è usata la parola "Ente" per designare la Regione Autonoma della Sardegna sostituire la parola "Regione"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Piero Soggiu per illustrare l'emendamento.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Ci rinunzio, perché l'ho già illustrato nel corso del mio intervento nella discussione generale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore alle finanze.

COSTA (D.C.), Assessore alle finanze. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Soggiu Piero - Contu Anselmo - Casu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 1

SCOPO E MATERIA DELLA CONVENZIONE.

L'Ente dichiara di affidare alla Banca ed al Banco, come di fatto affida, il proprio Servizio di tesoreria nonché la esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente all'Ente medesimo, salvo la gestione di somme anticipate dall'Ente alla Banca, al Banco o ad altri Istituti di credito con particolari destinazioni.

Per esigenze di carattere amministrativo-contabile, le riscossioni ed i pagamenti saranno accentrati in un unico conto presso la Banca.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 2

RISCOSSIONI

L'Ente delega la Banca ed il Banco, nella loro qualità di Tesoriere regionale — e per entrambi la Banca, agli effetti del capoverso del precedente art. 1 — ad incassare tutte le somme ad esso spettanti che hanno riferimento al bilancio regionale, in base ad ordini

IV LEGISLATURA

CCLXXXII SEDUTA

28 OTTOBRE 1964

di riscossione vistati dall'Ente. E' demandata alla Banca la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria delle somme incassate.

Tale mandato è irrevocabile ai sensi ed agli effetti dell'art. 1723 del Cod. Civ.

La Banca ed il Banco, sempre nella loro qualità di Tesoriere regionale, dovranno ricevere, anche se non vi sia autorizzazione preventiva dell'Ente e purché l'Ente non abbia espressamente diffidato gli anzidetti Istituti a rifiutarle, le somme che i terzi intendono versare a favore dell'Ente stesso a qualsiasi titolo, anche se a titolo di donazione od elargizione, condizionata o no, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione del titolo del versamento e la clausola «Salvo conferma di accettazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna».

A tale riguardo, con riferimento all'ultimo capoverso del citato art. 1, il Banco trasferirà le somme come sopra incassate alla Banca per l'accredito nel conto unico.

La Banca segnalerà immediatamente all'Ente tutti gli incassi, richiedendo l'emissione dei relativi ordini di riscossione.

Le disponibilità del Tesoriere saranno ripartite tra Banca e Banco, in ragione del 50%, secondo le modalità ed i conguagli che saranno convenuti con separati accordi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 3

PAGAMENTI.

La Banca ed il Banco, nella loro qualità di Tesoriere regionale, effettueranno i pagamenti con mandati individuali, collettivi, or-

dini di accreditamenti erogabili con ordinativi e buoni, nonchè con ruoli di spesa fissa, secondo quanto è previsto per le Amministrazioni dello Stato.

I beneficiari saranno avvisati direttamente dalla Banca della esigibilità dei titoli di pagamento, mediante trasmissione dei moduli predisposti dall'Ente ed allegati ai titoli stessi. Gli avvisi dovranno essere trasmessi ai beneficiari il giorno seguente a quello del ricevimento dei titoli stessi.

I pagamenti verranno effettuati agli sportelli della Banca sulla piazza di Cagliari ed a quelli del Banco sulle altre località della Sardegna.

I pagamenti sulle piazze estere e quelli sulle piazze della Penisola verranno effettuati a cura della Banca o del Banco.

Qualora la Banca ed il Banco, per determinate località, non siano in grado di provvedere ai pagamenti *in loco*, saranno utilizzati per i pagamenti medesimi altri tramiti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura all'articolo 4.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 4

FIRME AUTORIZZATE

L'Ente deve preventivamente comunicare alla Banca ed al Banco le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento e, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse:

- degli estremi delle eventuali deliberazioni degli Organi che hanno conferito i poteri come sopra segnalati;
- delle relative firme originali.

IV LEGISLATURA

CCLXXXII SEDUTA

28 OTTOBRE 1964

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 5

**TRASMISSIONE DEI TITOLI
DI PAGAMENTO.**

Tutti i titoli di pagamento, siano essi eseguibili dalla Banca o dal Banco, saranno trasmessi alla Banca per il tramite della Corte dei Conti accompagnata da distinta, in triplice esemplare, uno dei quali servirà per ricevuta ed un altro sarà inviato al Banco a cura della Banca.

La Banca ed il Banco non daranno corso ad alcun ordine di pagamento che non sia munito del visto della Corte dei Conti, ad eccezione di quelli che non si riferiscono a gestione di fondi del bilancio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura all'articolo 6.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 6

LIMITI DI PAGAMENTO.

I pagamenti saranno contabilizzati dalla Banca — anche per conto del Banco ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 1, in confronto ai fondi stanziati ai singoli capitoli ed articoli del bilancio di previsione o in relazione a leggi particolari, tenendo conto delle successive variazioni — ed effettuati nei limiti

della effettiva rimanenza complessiva di cassa dell'Ente.

Tuttavia la Banca ed il Banco consentiranno all'Ente la facoltà di effettuare pagamenti allo scoperto attraverso la concessione di un fido per cassa — in ragione del 50% ciascun Istituto — da utilizzare per transitoria necessità dell'Ente e con le modalità e alle condizioni che saranno convenute in separata sede.

In caso di nuova gestione del servizio, l'Ente assume l'obbligo di far rilevare dal tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione del servizio medesimo, ogni e qualsiasi esposizione esistente verso la Banca o il Banco.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 7

BILANCIO PREVENTIVO.

La Banca ed il Banco prenderanno atto del bilancio preventivo dell'Ente e delle sue eventuali variazioni, con la pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale della Regione».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 8

COMUNICAZIONI GIORNALIERE.

La Banca, anche in nome e per conto del Banco, trasmetterà giornalmente all'Ente con apposito modulo in doppio esemplare,

IV LEGISLATURA

CCLXXXII SEDUTA

28 OTTOBRE 1964

l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, di cui un terzo esemplare sarà altresì rimesso al Banco a corredo delle proprie evidenze.

Analoga comunicazione sarà fatta nei primi cinque giorni di ogni mese, per il mese precedente, tanto all'Ente quanto alla Corte dei Conti, inviando a quest'ultima gli ordini di incasso e di pagamento estinti.

Copia della situazione sommaria di cassa verrà trasmessa giornalmente dalla Banca all'Ente e al Banco.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 9

**CONTO RIASSUNTIVO
E PARTITARIO DI CASSA.**

La Banca, anche in nome e per conto del Banco, ai sensi del capoverso dell'art. 1:

— ha l'obbligo di tenere al corrente il conto riassuntivo del movimento di cassa nonché il conto partitario, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni capitolo ed articolo di entrata e di spesa;

— dovrà inoltre tenere due contabilità distinte, una per gli ordini emessi ed una per quelli eseguiti, in modo che risulti sempre in evidenza la situazione degli ordini insoluti;

— dovrà infine provvedere a compilare il conto giudiziale di cui agli articoli 630 e 635 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 10

CONDIZIONI

**PER LE OPERAZIONI CONTO CORRENTE
E PER I PRINCIPALI SERVIZI DI BANCA.**

I rapporti del conto corrente di cassa saranno regolati, salvo le eventuali variazioni dei vigenti accordi interbancari, alle seguenti condizioni:

a) - tasso creditore annuo sulle disponibilità:

quello vigente per il conto corrente libero (gli interessi saranno regolati al 31 dicembre di ogni anno, e verranno corrisposti dalla Banca anche per conto del Banco);

b) - tassi debitori sugli eventuali scoperti di conto accordati dalla Banca e dal Banco:

i minimi previsti dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni;

c) - valuta per i versamenti su piazza: il primo giorno lavorativo per le aziende di credito, susseguente a quello del versamento;

d) - valuta per i prelevamenti su piazza: in giornata;

e) - valuta per gli incassi fuori piazza: posdatazione dei giorni di viaggio previsti dagli accordi interbancari in vigore;

f) - valuta per i pagamenti fuori piazza: quella stabilita dagli accordi interbancari;

g) - giroconto: su giri tra i diversi conti correnti aperti al nome dell'Ente presso le filiali di Cagliari della Banca e del Banco, valuta compensata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 11

**COMUNICAZIONI PERIODICHE ALL'ENTE
CHIUSURA DEI CONTI - RECLAMI.**

La Banca, anche in nome e per conto del Banco ai sensi del capoverso dell'art. 1:

— invierà all'Ente una copia del conto corrente di tesoreria ad intervalli di tempo non superiori ad un mese;

— trasmetterà, a chiusura annuale (al 31 dicembre di ogni anno) all'Ente l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitali ed interessi;

— trasmetterà all'Ente il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre di ciascun anno, l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitali ed interessi qualora il conto medesimo risultasse a tali date debitorie per interessi;

— allegherà ad ogni estratto conto da inviare all'Ente l'elenco degli ordinativi inesiguiti.

L'Ente si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessigli e a darne benestare oppure a segnalare tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali osservazioni o differenze riscontrate, che devono essere subito eliminate. La Banca ed il Banco rimangono sollevati da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevate dall'Ente nella spunta degli estratti conto.

L'Ente è tenuto a segnalare tempestivamente alla Banca ed al Banco gli eventuali reclami che gli pervenissero circa lo svolgimento del servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 12

**RACCORDO RECIPROCO
DELLA CONTABILITA'.**

L'Ente consente che la Banca, anche in nome e per conto del Banco, proceda periodicamente, ovvero quando lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell'Ente stesso. Copia del quadro di raccordo compilato sarà inviata all'Ente, in piego raccomandato.

L'Ente dovrà darne benestare, oppure dovrà segnalare subito le discordanze eventualmente rilevate, comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento del quadro di raccordo. Trascorso tale termine, la Banca ed il Banco restano sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze emerse nella verifica, comunque senza pregiudizio alcuno dei diritti che all'Ente possano derivare da eventuali errori in cui possano essere incorsi la Banca ed il Banco nella esecuzione dei pagamenti, nella riscossione delle entrate e in ogni altra operazione inerente alla esecuzione della presente convenzione.

La Regione si riserva un ulteriore periodo di trenta giorni per pronunciarsi sul «quadro di raccordo»; a tale onere l'Ente provvederà mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Ente potrà richiedere anche conferma dei risultati delle proprie scritture.

All'Assessore per le finanze della Regione è affidata la vigilanza sul Servizio di Tesoreria in analogia a quanto disposto per le Tesorerie dello Stato dal R.D. 23 maggio 1924, numero 827.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

GHIRRA, *Segretario ff.*:

Art. 13

**AMMINISTRAZIONE,
TITOLI E VALORI IN DEPOSITO.**

La Banca ed il Banco si obbligano ad amministrare, alle più favorevoli condizioni consentite dagli accordi interbancari in vigore ed eventuali successive variazioni:

— i titoli e i valori di proprietà dell'Ente, da esso depositati a custodia;

— i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione provvisoria a favore dell'Ente;

e a non procedere alla restituzione dei titoli e valori stessi senza regolari ordini dell'Ente. Nel caso di trasformazione dei depositi provvisori in definitivi, la Banca ed il Banco si obbligano, su ordine dell'Ente, ad effettuare il versamento dei depositi stessi alla Cassa Depositi e Prestiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

GHIRRA, *Segretario ff.*:

Art. 14

GESTIONI SPECIALI.

Per eventuali gestioni estranee al Bilancio la Banca ed il Banco apriranno conti speciali fruttiferi, salvo particolari diverse disposizioni di legge. Restano pertanto immutate le disposizioni di cui alla legge regionale 11 luglio 1962, numero 7.

Gli speciali conti fruttiferi saranno regolati alle stesse condizioni generali del conto corrente di cassa del bilancio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

GHIRRA, *Segretario ff.*:

Art. 15

ESENZIONE DA DEPOSITO CAUZIONALE.

La Banca ed il Banco, per la loro qualità di Istituto di Credito di diritto pubblico, non prestano cauzione, ma rispondono di tutte le somme e di tutti i valori che tengono in consegna per conto dell'Ente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

GHIRRA, *Segretario ff.*:

Art. 16

COMPENSI

RIMBORSO DELLE SPESE DI GESTIONE.

La Banca ed il Banco effettueranno il servizio gratuitamente, senza alcun diritto a compensi, nemmeno a titolo di rimborso spese.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 17

DURATA DELLA CONVENZIONE.

La presente convenzione avrà durata fino al 12 febbraio 1966 e sarà tacitamente prorogata di cinque in cinque anni qualora non venga disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno tre mesi prima della scadenza.

Ove uno dei due Istituti di Credito non intendesse continuare nel servizio, questo, nell'interesse della gestione della Tesoreria, potrà essere prorogato in cinque anni in cinque anni, dietro assenso dell'Ente, in virtù della presente convenzione, in favore dell'altro Istituto che, pertanto, assumerà tutti gli impegni e gli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.

In tal caso l'Istituto di credito che non intende continuare nel servizio dovrà darne comunicazione all'Ente ed all'altro Istituto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione. L'assenso dell'Ente a continuare il servizio con un solo Istituto dovrà risultare da apposito decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della medesima, da assumersi su proposta dell'Assessore alle finanze prima della scadenza della convenzione.

L'assenso dell'Istituto che continuerà da solo il servizio di tesoreria dovrà risultare da apposita comunicazione scritta diretta all'Assessore alle finanze.

Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati alle modalità del servizio tutti quei perfezionamenti ritenuti necessari o che saranno suggeriti dall'esperienza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 18

DISPOSIZIONI VARIE.

Per tutto quanto non contemplato dalla presente convenzione, ed in quanto applicabili, valgono le norme vigenti per lo Stato in base alle leggi ed ai regolamenti per la contabilità generale dello Stato, alle istruzioni sui servizi del Tesoro ed a particolari istruzioni concernenti la materia. La Banca ed il Banco si impegnano ad attrezzarsi tempestivamente, ed a proprie spese, per tutto quanto concerne l'organizzazione del servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 19

REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE.

La presente convenzione sarà registrata, in quanto consentito, con la tassa prevista per analoghi atti stipulati con lo Stato.

Le relative spese restano, in ogni caso, a carico della Banca e del Banco in ragione della metà ciascuno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 20

DOMICILIO DELLE PARTI.

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della medesima derivanti, l'Ente elegge il proprio domicilio in Cagliari presso la sua sede, la Banca presso la sua Filiale di Cagliari ed il Banco presso la sua sede amministrativa in Sassari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 21

**CONDIZIONI DI EFFICACIA
DELLA CONVENZIONE.**

La presente convenzione, mentre è immediatamente vincolante per la Banca e per il Banco, lo sarà per l'Ente soltanto per effetto della sua approvazione con legge regionale.

Nel frattempo, il servizio di Tesoreria regionale continuerà ad essere disciplinato dalla convenzione 12 febbraio 1951 approvata con legge regionale 11 maggio 1951, numero 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 22

**APPROVAZIONE SPECIFICA
DI PARTICOLARI CLAUSOLE.**

L'Ente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341, comma 2., e 1342, comma 2., del Codice Civile, le clausole contenute negli articoli 12, 14 e 21 della presente convenzione.

La presente convenzione, stipulata in quattro esemplari, viene letta dalle parti e sottoscritta.

Cagliari, li

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
IL PRESIDENTE**

f.to: Efisio Corrias

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
CAGLIARI**

f.to: Francesco Menga

f.to: Antonio Muscas

**BANCO DI SARDEGNA
IL PRESIDENTE**

f.to: Vittorio Bozzo

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Abrogazione della legge regionale 11 maggio 1951, numero 11, e approvazione di una convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	50
votanti	49
maggioranza	25

IV LEGISLATURA

CCLXXXII SEDUTA

28 OTTOBRE 1964

favorevoli	43
contrari	6
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Bernard - Cadeddu - Cambosu - Campus - Cara - Cardia - Casu - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Cottoni - Covacivich - Cuccu - Dedola - Del Rio - De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Ghirra - Jovine - Lay - Masia - Melis - Mereu - Pernis - Pettinau - Pinna - Pisano - Puddu -

Raggio - Sanna Randaccio - Sassu - Serra - Soddu - Soggiu Piero - Spano - Stara - Ur-raci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1964